

**Al Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Stefania Straface

**Al Punto istruttore**

Sig.ra Fabiana Baldacci

e p.c. **Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Servizi  
comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio  
Ragioneria, contabilità e bilancio**

Dott. Rex De Bono

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio  
Acquisti e contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Risorse  
umane**

Dott.ssa Francesca Marra

**Loro Uffici**

**Oggetto: Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto  
cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli.  
Annullamento procedura MePA -CIG 7700464FE7 -**

**IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICURAZZA DELLE FERROVIE**

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

**visto** l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n. 296/2006, il DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**considerato** che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo, già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

**visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vicedirettore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R 25 febbraio 2009, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza *pro tempore* dell'Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell' ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**visto** il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

**visto** il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0010791 del 28/06/2018, con il quale sono state previste disposizioni in ordine alle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

**visto** il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130;

**considerato** che con Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 allegata alla Richiesta di Acquisto prot. n. 9359 del 9/11/2018, il Dirigente del Settore Amministrazione, affari legali e finanza, Ufficio 5 - Servizi comuni e servizi tecnici, ha evidenziato la necessità di acquisire il "*Servizio sostitutivo di mensa per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli*", per il periodo di un anno, dalla stipula del contratto e sino al 31 agosto 2019, per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019;

**considerato** che sino al mese di luglio 2018, il predetto servizio era stato assicurato, presso le indicate sedi dell'Agenzia, dalla società DAY Ristoservice Spa, tramite buoni pasto cartacei acquistati con l'Ordine diretto di acquisto dell'Agenzia n. 4342933 del 4/6/2018, nell'ambito della Convenzione CONSIP Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei", Lotto 7 (lotto accessorio);

**considerato** che il 21 giugno 2018 si era esaurito il massimale dell'indicato Lotto 7 accessorio della Convenzione Consip, ed in ogni caso tenuto conto dei vincoli imposti, nella Guida alla Convenzione Consip di cui trattasi, per il medesimo Lotto 7 (i.e. fabbisogno massimo di quattro mesi per ciascun ordine, possibilità di formulare al massimo due ordini, il secondo dei quali previa accettazione del primo);

**considerato** che pertanto non era stato più possibile effettuare, a partire da tale data, ulteriori ordini diretti di acquisto a valere sul menzionato Lotto 7 della Convenzione Consip - Edizione 7;

**considerato** che, come riportato sul sito [www.acquisitinretepa.it](http://www.acquisitinretepa.it), con il bando di gara pubblicato in data 22/02/2018, concernente la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale (Edizione 8), relativo anche alle aree ove erano allocate le indicate sedi dell'Agenzia interessate dal servizio, Consip S.p.a. aveva avviato una procedura la cui conclusione era prevista non prima di dicembre 2018;

**considerato** che l'Agenzia si era perciò trovata nella subitanea ed imprevedibile necessità di acquisire il Servizio sostitutivo mensa, tramite buoni pasto, per il periodo da agosto a dicembre 2018, con erogazione dei buoni pasto ai suoi dipendenti sino al mese di gennaio

2019, senza peraltro poter fare affidamento sulla precedente Convenzione Consip - Edizione 7, imprevedibilmente esaurita, quanto al Lotto 7 di interesse, a partire dal mese di luglio 2018;

**considerato** che l'Agenzia, per garantire la continuità del servizio, aveva inizialmente inteso procedere ad un affidamento diretto al fornitore DAY Ristoservice Spa, e che peraltro, nelle more dell'ultimazione di tale procedura di affidamento diretto, il 2 agosto 2018, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), era stata confermata l'avvenuta pubblicazione, sul MEPA, della categoria merceologica "buoni pasto" all'interno del Bando "Servizi", ed era stata confermata la previsione dell'attivazione della nuova Convenzione – Edizione 8 ai primi di dicembre 2018;

**considerato** che l'Agenzia aveva verificato l'effettiva disponibilità sul MEPA della categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", nell'ambito della quale era possibile effettuare acquisti sotto soglia comunitaria di buoni pasto cartacei o elettronici, tramite RDO o ODA, e che DAY Ristoservice Spa, fornitore dell'Agenzia sino a luglio 2018, era abilitato a tale bando;

**considerato** che, per tale ragione, l'Agenzia aveva ritenuto prioritaria l'applicazione del "Regolamento acquisti" in vigore presso la medesima, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, concernente acquisti di beni e servizi superiori ad euro 1.500,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai quali è stabilito che gli stessi debbano acquisirsi di norma tramite ricorso al MePA, in presenza di un "Bando attivo" per la categoria merceologica di interesse;

**considerato** che, se da un lato era consentito l'affidamento diretto attraverso il MEPA, nelle more dell'attivazione di un nuovo strumento di approvvigionamento centralizzato da parte di Consip S.p.A., era al tempo stesso quanto mai opportuno salvaguardare la continuità del servizio in parola, anche a tutela del personale dell'Agenzia, senza procedere, allo scopo, alla modifica del fornitore; continuità che sarebbe stata ostacolata e/o interamente pregiudicata qualora si fosse cambiato il fornitore operante sino a luglio 2018, in quanto suscettibile di determinare nuove e diverse modalità di espletamento del servizio e degli esercizi di utilizzazione del buono pasto e perciò tali da pregiudicare l'interesse dei dipendenti dell'Agenzia ad una erogazione del servizio senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni;

**considerato** che, per tutto quanto sopra, l'Agenzia aveva deciso di procedere ad affidamento diretto, attraverso il MePA, al fornitore DAY Ristoservice Spa, anche considerato che l'importo massimo stimato del servizio, di durata pari a mesi 4 - da settembre a dicembre 2018, con consegna dei buoni pasto a copertura del mese di gennaio 2019 - era pari ad Euro 17.239,68 (IVA al 4% esclusa), dunque entro la soglia di cui al menzionato Regolamento acquisti dell'Agenzia e di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016.

**considerato** che, tuttavia, detta ultima procedura era andata deserta, atteso che il RUP incaricato, dottoressa Stefania Strafaccè, con nota prot. n° 16755 dell'8/10/2018 aveva comunicato che, alla scadenza del termine fissato per il 5/10/2018, sulla piattaforma MePA non era presente nessuna offerta del predetto fornitore DAY Ristoservice Spa;

**considerato** che, nel delineato contesto, le scorte di buoni pasto per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli si erano esaurite, e che sul MePA erano presenti fornitori abilitati al bando per la fornitura di buoni pasto di cui trattasi, potendosi dunque procedere ad una Richiesta d'Offerta a tutti i fornitori abilitati, da aggiudicarsi, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con un prezzo a base d'asta di Euro 7,00 per ogni singolo buono pasto;

**considerato** che la fornitura, secondo tale nuova impostazione, avrebbe tuttavia avuto un importo complessivo stimato in Euro 61.992,00, IVA esclusa - così come dettagliato nella Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 all'uopo predisposta - e che perciò sarebbe stato possibile procedere alla predetta richiesta di offerta ai fornitori abilitati sul MePA ai sensi e per le forme dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisiti in vigore dell'Agenzia, nonché di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**considerato** che, da quanto appreso sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) della Consip S.p.A, l'ultimazione della procedura indetta dalla stessa Consip S.p.A. ai fini della sottoscrizione di altra Convenzione finalizzata all'erogazione di buoni pasto alla PA era, a tale momento, stimata almeno per il 31/03/2019, e che dunque non era possibile attendere l'ultimazione della stessa, essendo invece necessario procedere immediatamente all'acquisto, tramite MePA, dei buoni pasto per soddisfare senza soluzione di continuità il fabbisogno delle sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli;

**considerato** che, in ogni caso, il contratto sottoscritto all'esito della procedura presso il MePA avrebbe recato apposita clausola di scioglimento dal vincolo negoziale, ai sensi e per le forme di cui all'art. 1, comma 7, DL n. 95/2012, qualora la nuova Convenzione Consip fosse stata attivata e fosse stata effettivamente ed utilmente fruibile dall'Agenzia, prima del termine dell'affidamento di cui alla Richiesta di Acquisto prot. 19359 del 19/11/2018 (successivamente predisposta da ANSF al fine di procedere sul MePA all'acquisizione dei Buoni Pasto di cui trattasi);

**considerato** che l'eventuale risoluzione anticipata del contratto sottoscritto all'esito della procedura presso il MePA, sarebbe stata consentita anche ai sensi dell'art. 1, comma 3, DL 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135) per il quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

**vista** la Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 allora predisposta da ANSF, nella situazione venutasi a creare e come meglio sopra descritta, ai fini della "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli";

**vista** la Richiesta di Acquisto prot. n.19359 del 19/11/2018, riferita alla predetta Segnalazione di Fabbisogno, per un importo pari ad Euro 61.992,00, IVA esclusa, suddivisi tra le sedi dell'Agenzia indicate nella sopra citata Segnalazione di Fabbisogno, della durata decorrente dalla stipula del contratto e sino al 31 agosto 2019, per le esigenze di approvvigionamento di un anno per il personale ANSF, a decorrere dal mese di agosto 2018 e sino al mese di luglio 2019;

**ribadito** che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,*

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207", e che il ricorso all'affidamento tramite MePA, con richiesta di offerta ai fornitori abilitati, è altresì consentito dal disposto dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, nonché dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisti in vigore dell'Agenzia;

- ai sensi dell'art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 – per la cui applicazione anche al servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto vale l'estensione operata con D.M. 22 dicembre 2015, che stabilisce: "... le amministrazioni pubbliche ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati ... La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";

**considerati** (i) l'indicato valore dell'approvvigionamento, (ii) l'impossibilità che detto approvvigionamento potesse essere soddisfatto attraverso Convenzioni Consip S.p.A., bensì unicamente attraverso il MePA, (iii) la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei presso le sede di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, con fornitura di buoni pasto del valore nominale non superiore a € 7,00 ciascuno e almeno sino alla definizione della gara indetta da Consip S.p.A. ai fini della sottoscrizione di una ulteriore Convenzione con altro fornitore della PA;

**accertato** che al costo complessivo dell'approvvigionamento di cui sopra si sarebbe fatto fronte a valere sul capitolo di bilancio "Altre spese per il personale Capitolo 1.01.01.02.002 Buoni pasto";

**considerato** che, con apposita Determina a Contrarre prot. n. 19426 del 19/11/2019 si era deciso di procedere all'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, della consistenza qualitativa e quantitativa di cui sopra e comunque illustrata, nel dettaglio, negli atti della procedura (in specie, Segnalazione di Fabbisogno, Richiesta di Acquisto e loro allegati);

**considerato** che per gli effetti l'Agenzia, in ciò avvalendosi del Responsabile del procedimento e del Punto Istruttore all'uopo nominati, aveva curato lo svolgimento della procedura e di ogni attività necessaria presso la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dell'ulteriore normativa vigente e della prassi dell'ANAC, nonché del vigente Regolamento acquisti dell'Agenzia medesima, veicolando ai fornitori abilitati al bando di interesse, tra le altre cose, apposita Richiesta di Offerta (i.e. condizioni particolari di Richiesta di Offerta) e facendo pervenire agli stessi le condizioni particolari di Contratto;

**visto** che detti documenti (i.e. Richiesta di Offerta e condizioni particolari di Contratto) recavano entrambi – rispettivamente, sotto forma di condizione della Richiesta di Offerta e di clausola contrattuale - espressa menzione della condizione risolutiva dell'affidamento in corso sul MePA, nel caso di sopravvenuta disponibilità della nuova Convenzione Consip – Edizione 8;

**considerato** altresì che, successivamente all'espletamento delle predette attività procedurali, la sola società Edenred S.r.l., tra i fornitori presenti sul MePA, aveva fatto pervenire la propria offerta in data 19/12/2018;

**considerato** che, successivamente alla ricezione dell'offerta della società Edenred S.r.l., il 21/12/2018 la predetta nuova Convenzione Consip – Edizione 8, è stata aggiudicata relativamente alla quasi totalità dei Lotti di interesse di ANSF, in quanto comprendenti le sedi ANSF già accluse alla descritta procedura MePA ad esclusione di quella di Torino;

**considerato** che la predetta nuova Convenzione Consip, allo stato, non appare fruibile da ANSF in riferimento al solo fabbisogno di buoni pasto per la sede di Torino, e che peraltro tale fabbisogno è suscettibile di essere soddisfatto in applicazione di diverse modalità di affidamento, tra quelle contemplate dal Codice Appalti;

**considerato**, in particolare, che i buoni pasto di cui si necessita per la sede ANSF di Torino potranno essere reperiti a valere sulla precedente Convenzione Consip - Edizione 1, ancora in vigore quanto alla sede ANSF di Firenze, in quanto:

- il fornitore attivo presso la sede ANSF di Firenze in forza della Convenzione Consip – Edizione 1, Edenred S.r.l., ha garantito la possibilità di impiego dei buoni pasto erogati in tale contesto territoriale anche presso gli esercizi commerciali collocati utilmente, rispetto alle esigenze di ANSF, nella città di Torino;
- anche considerata tale rilevante circostanza fattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito all'Agenzia, ricorrendo le descritte e sopravvenute esigenze, di imporre alla società Edenred S.r.l. l'erogazione della fornitura di buoni pasto, da impiegarsi presso la predetta sede di Torino, entro un corrispettivo pari ad un quinto dell'importo del contratto originario ed alle stesse condizioni ivi previste, senza che tale appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**visto** che la fruibilità della nuova Convenzione Consip per le restanti sedi ANSF, già considerate nella procedura MePA di cui si è detto, ha reso necessario, con nota Prot. ANSF n. 0021777 del Responsabile del Procedimento, datato il 20/12/2018, sospendere la descritta procedura acquisitiva di buoni pasto attivata sul medesimo MePA;

#### **tutto ciò premesso e considerato**

**visto** il disposto dell'art. 1, comma 3, DL n. 95/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**visto** il concorrente disposto dell'art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 - per la cui applicazione anche al servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto vale l'estensione operata con D.M. 22 dicembre 2015 - ai sensi del quale *“... le amministrazioni pubbliche ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati ... La mancata osservanza*

delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;

**considerato** che la clausola risolutiva - esplicitante l'obbligo giuridico, per ANSF, di fare applicazione delle previsioni normative da ultimo citate - è stata altresì inserita nell'art. 1 “Oggetto della RdO” della Richiesta di Offerta veicolata anche alla società Edenred S.r.l. a mezzo del MePA, nonché nell'art. 2 “Durata del contratto, luogo e termine per la consegna”, co. 2, delle Condizioni particolari di Contratto afferenti alla medesima procedura MePA;

#### **DETERMINA**

- di annullare la procedura di gara indetta sul MePA, avente ad oggetto “Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli” CIG 7700464FE7, in ragione della necessità, imposta dal descritto contesto normativo e negoziale, di aderire alla Convenzione Consip – Edizione 8, dedicata alla fornitura alla Pubblica Amministrazione di buoni pasto;
- di autorizzare l'acquisizione della fornitura di buoni pasto per la sede ANSF di Torino, il cui fabbisogno verrà soddisfatto a valere sulla precedente Convenzione Consip - Edizione 1, ancora in vigore quanto alla sede ANSF di Firenze, e ciò in applicazione, per le ragioni sopra spiegate, dell'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016;
- di dare incarico al Responsabile del procedimento affinché provveda, per quanto di competenza, agli adempimenti procedurali e contrattuali.

Il Vicedirettore incaricato

*Ing. Marco D'Onofrio*



D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE  
FERROVIE (ANSF)  
29.01.2019 09:29:59 UTC